



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 240 del 25.02.2021

**OGGETTO:** Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID - 19.

Indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 finalizzata all'affidamento del servizio di ambulanze in stand by per gli HUB vaccinazioni anti SARS-Cov2 dell'ASL Roma 1 - CIG 8634143035: Importo complessivo base d'asta pari a € 119.000,00 iva esclusa comprensivo dell'eventuale rinnovo.

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Tecnico patrimoniale – UOC Acquisizione Beni e Servizi

Centro di costo: BD0101

L'estensore: Simona Pucci

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile  
del ProcedimentoIl Direttore della U.O.C.  
Acquisizione Beni e ServiziIl Direttore del  
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Dr.ssa Cristina Franco

Dr.ssa Cristina Franco

Ing. Paola Brazzoduro

Data

Data

Data

18.02.2021

18.02.2021

18.02.21

Il presente Atto contiene dati sensibili

SI NO 

L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa

Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina Matranga

Favorevole 

Non favorevole

(con motivazioni allegata al presente atto)

data 22.02.2021

firma

Parere del Direttore Sanitario Dott. Mauro Goletti

Favorevole 

Non favorevole

(con motivazioni allegata al presente atto)

data 22.02.2021

firma

Il Presente provvedimento si compone di n.  
48 pagine di cui n. 43 pagine di allegati

Il Direttore Generale

Dott. Angelo Tanese

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI****VISTI**

il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23/11/2016, con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 nella persona del Dott. Angelo Tanese;

il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00241 del 3/10/2019 con il quale è stato differito il termine di scadenza contrattuale del Direttore Generale;

**VISTE**

la deliberazione n. 1 dell'01/01/2016 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dall'01/01/2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;

la Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019 del Direttore Generale dell'ASL Roma 1, concernente l'adozione del nuovo "Atto di autonomia aziendale della ASL Roma 1", approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27/01/2020;

**VISTI**

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;

la Legge n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);

**PRESO ATTO**

che il 27 dicembre 2020 è stato dato avvio in tutta Europa alla Campagna per la Vaccinazione contro l'infezione da SARS-COV-2 che ha visto come destinatari prioritari gli operatori sanitari e socio sanitari;

che successivamente alla distribuzione delle nuove dosi e dei nuovi vaccini, è stata estesa la campagna vaccinale alla popolazione di età avanzata;

che stante la necessità di somministrare il vaccino a tutta la restante popolazione, la ASL Roma 1 ha individuato nell'ambito della propria campagna vaccinale l'Auditorium Parco della Musica "Ennio Moricone" e il presidio "Santa Maria della Pietà" i siti di riferimento volti a garantire il regolare svolgimento delle attività di vaccinazione;

che al fine di garantire la gestione di eventuali emergenze, è stato reputato necessario lo stazionamento di n. 1 ambulanza per ciascun presidio per un periodo di 4 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 3 mesi;

che, sulla base di quanto sopra evidenziato, la U.O.C. proponente il presente atto, ha avviato una consultazione preliminare di mercato con scadenza fissata al 16/02/2021 all'esito della quale, con note del 16/06/2021 agli atti dell'amministrazione, hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura di gara in oggetto n. 3 operatori economici iscritti al bando Mepa di riferimento;

che non essendo pervenuto, entro il termine di scadenza delle consultazioni di mercato sopra indicate, un numero sufficiente di manifestazioni di interesse, l'invito sarà altresì esteso anche ad altri operatori economici iscritti al bando;

**RAVVISATO**

che la vigente normativa in materia di acquisizione beni e servizi, come modificata dal Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede:

l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzi qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);

l'obbligo per gli enti locali di far ricorso al Mercato elettronico della PA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria in economia (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7 comma 2 D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge 94/2012);

## **RILEVATO**

che il servizio di cui al presente atto è reperibile sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), al Bando "SERVIZI" che permette di effettuare l'approvvigionamento di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

## **CONSIDERATO**

pertanto necessario procedere all'indizione di una procedura negoziata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento del servizio di n. 2 ambulanze in stand by per la durata di 4 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori tre mesi, occorrente alle necessità della ASL ROMA I, per un importo complessivo posto a base d'asta pari ad € 68.000,00 oltre iva, ovvero € 119.000,00 comprensivo dell'eventuale rinnovo;

che l'appalto in parola sarà aggiudicato per un unico lotto mediante il sulla base del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione che il servizio in parola non lascia alcun margine di definizione dei contenuti in capo all'iniziativa del partecipante, in quanto il capitolato tecnico predefinisce e descrive puntualmente tutti gli elementi progettuali dell'appalto, individuando in modo preciso e definitivo il complesso delle prestazioni poste a gara;

che, come precisato nella sez. 19 del disciplinare di gara, si procederà, ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

che, in considerazione della percentuale di manodopera stimata pari al 70% del prezzo complessivo posto a base di gara, l'ASL Roma I si riserva di valutare la congruità dell'offerta del concorrente risultato aggiudicatario, che, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

che, al fine garantire la più ampia partecipazione, si provvederà ad estendere l'invito a tutti gli operatori economici presenti sul MEPA abilitati al bando "SERVIZI- Servizi di trasporto e noleggjo" nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;

## **VISTI**

gli allegati sotto elencati:

Disciplinare di gara, con i seguenti allegati:

Allegato 1 – Domanda di partecipazione;

Allegato 2 – Capitolato Tecnico;


Allegato 3 – Patto d'integrità;

Allegato 4 – Schema offerta economica;

Allegato 5 – contratto privacy;

Allegato 6 – Informativa privacy;

che contengono le norme e le condizioni che disciplinano l'esperimento della gara ed il successivo rapporto contrattuale;



che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

### PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto,

**di indire** tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di ambulanze in stand by per gli HUB vaccinazioni anti SARS-Cov2 dell'ASL Roma I, per un importo complessivo a base d'asta pari a € 119.000,00 iva esclusa comprensivo dell'eventuale rinnovo;

**di approvare**, conseguentemente la documentazione di gara, allegata al presente provvedimento e del quale costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Disciplinare di gara ed i suoi allegati:

Allegato 1 – Domanda di partecipazione;

Allegato 2 – Capitolato Tecnico;

Allegato 3 – Patto d'integrità;

Allegato 4 – Schema offerta economica;

Allegato 5 – contratto privacy;

Allegato 6 – Informativa privacy

**di prevedere** che la procedura sarà aggiudicata per un unico lotto mediante sulla base del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016,

**di prevedere** in via d'urgenza l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016;

**di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69.

Il Responsabile  
del Procedimento

Dr.ssa Cristina Franco

Il Direttore della U.O.C.  
Acquisizione Beni e Servizi

Dr.ssa Cristina Franco

**IL DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore del  
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro

**In Virtù** dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;

- dall'art. 8 della l.r. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23/11/2016 e dal Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00241 del 3/10/2019;

**Letta** la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità nel frontespizio indicata;

**Preso atto** che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che



lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

### DELIBERA

**di adottare** la proposta di deliberazione avente per oggetto:

*"Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID – 19.*

*Indizione di una procedura negoziata – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. – finalizzata all'affidamento del servizio di ambulanze in stand by per gli HUB vaccinazioni anti SARS-Cov2 dell'ASL Roma - CIG 8634143035: Importo complessivo base d'asta pari a € 119.000,00 iva esclusa comprensivo dell'eventuale rinnovo"*

e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

**di indire** tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di ambulanze in stand by per gli HUB vaccinazioni anti SARS-Cov2 dell'ASL Roma I. Importo complessivo a base d'asta pari a € 119.000,00 iva esclusa comprensivo dell'eventuale rinnovo;

**di prevedere** che la procedura sarà aggiudicata per un unico lotto sulla base del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016,

**di approvare**, conseguentemente, la documentazione di gara, allegata al presente provvedimento e del quale costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Disciplinare di gara ed i suoi allegati:  
 Allegato 1 – Domanda di partecipazione;  
 Allegato 2 – Capitolato Tecnico;  
 Allegato 3 – Patto d'integrità;  
 Allegato 4 – Schema offerta economica;  
 Allegato 5 – contratto privacy;  
 Allegato 6 – Informativa privacy

**di prevedere** in via d'urgenza l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016;

**di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69.

La struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organismi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Angelo Tassese)



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
ROMA 1



REGIONE  
LAZIO

**PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, TRAMITE RICORSO AL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMBULANZE IN STAND BY OCCORRENTE ALLA ASL ROMA I**

**DISCIPLINARE DI GARA**

*QR*

1.	PREMESSE.....	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1	Documenti di gara.....	3
2.2	Chiarimenti.....	3
2.3	Comunicazioni.....	3
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	4
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	4
4.1	Durata.....	4
4.2	Opzioni e rinnovi.....	4
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	4
6.	REQUISITI GENERALI.....	6
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	6
7.1	Requisiti di idoneità.....	6
7.2	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	6
7.3	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	7
8.	AVVALIMENTO.....	7
9.	SUBAPPALTO.....	7
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	7
11.	SOPRALLUOGO.....	7
12.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	7
13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	7
14.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	8
14.1	Segreti tecnici e commerciali.....	11
15.	OFFERTA TECNICA.....	11
16.	OFFERTA ECONOMICA.....	11
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	12
18.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	12
19.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
20.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	12
21.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	20
22.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	20
23.	PENALI.....	20

## **1. PREMESSE**

Il presente atto disciplina l'affidamento del servizio di ambulanze in stand by la durata di 4 mesi, rinnovabili per ulteriori 3 mesi, occorrenti alla ASL Roma 1.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio del minor prezzo attraverso piattaforma MEPA.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è codice NUTS: ITE4

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, la Dott.ssa Cristina Franco.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

Disciplinare di gara ed i suoi allegati:

- Capitolato Tecnico;
- Domanda di partecipazione;
- Schema di offerta economica;
- Informativa privacy;
- Patto d'integrità;
- Accordo trattamento dati

In riferimento al punto 6 l'allegato "Accordo Trattamento dati" è da inviare solo in caso di aggiudicazione.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://www.acquistinretepa.it/>.

### **2.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso il MEPA, entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno indicato nella RDO**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.aslroma1.it> Sezione Gare e Appalti – Rdo ovvero trasmettendo un file riepilogativo di tutte le richieste agli operatori invitati a partecipare.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### **2.3 COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni verranno effettuate attraverso il MEPA.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di stand by n. 2 ambulanze in per il dedicate alle postazioni ASL Roma I per la profilassi vaccinale COVID 19.

**Tabella n. 1 – Descrizione del lotto**

Oggetto del lotto	CIG	Base d'asta. iva esclusa 4 mesi	Fabbisogno
Stand by di mezzi di tipologia MSB	<u>8634143035</u>	€ 68.000,00	n. 2 mezzi

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo complessivo posto a base di gara, per 4 mesi è pari a € 68.000,00 iva esclusa, ovvero € 119.000,00 comprensivo dell'eventuale rinnovo.

Il dettaglio della fornitura è riepilogato nel Dettaglio fornitura.

### 4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

#### 4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di 4 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori tre mesi. La fornitura è effettuata secondo le modalità e i tempi riportati nel Capitolato Tecnico.

In ogni caso, si precisa che la durata è indicativa in quanto legato all'andamento della campagna vaccinale COVID-19.

#### 4.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

### 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6. REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ'**

**Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **7.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo alle iscrizioni** di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

### **7.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

### **8. AVVALIMENTO**

Non previsto.

### **9. SUBAPPALTO.**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del codice.

### **10. GARANZIA PROVVISORIA**

NON PREVISTA

Si richiederà la garanzia definitiva successivamente all'aggiudicazione.

### **11. SOPRALLUOGO**

NON PRESENTE

### **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

Gli operatori economici non sono tenuti al versamento del contributo ANAC, in quanto il valore della procedura è inferiore a € 150.000,00;

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Le offerte dovranno essere acquisite esclusivamente dal sistema "Acquisti in rete PA" entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno indicato nella RDO.**

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all'offerta

economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La società concorrente dovrà allegare, nella sezione tipo di richiesta AMMINISTRATIVA, la seguente documentazione:

- I. Domanda di partecipazione firmata digitalmente;



2. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;

### **Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo procuratore.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **15.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI**

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

La ditta concorrente deve quindi allegare nel SISTEMA una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "Offerta tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Asl Roma I si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

L'Asl Roma I di riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che l'Asl Roma I non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

## **16. OFFERTA TECNICA**

L'offerta tecnica contiene i seguenti documenti:

- a. Relazione esaustiva del servizio offerto con particolare riferimento alle vetture e relative dotazioni;
- b. Dichiarazione che il servizio offerto è conforme a quanto descritto nel capitolato.

## **17. OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica deve essere predisposta preferibilmente secondo il modello *Allegato 4 Schema Offerta Economica* allegato al presente disciplinare di gara, in particolare:

- i prezzi unitari potranno essere espressi con un numero di decimali non superiore a quattro (4);
- il valore complessivo dell'offerta dovrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a due (2);
- i quantitativi indicati nell'Allegato 4 hanno valore puramente indicativo e concorrono unicamente alla determinazione del Valore complessivo dell'offerta;
- i prezzi devono essere indicati Iva esclusa;

- i prezzi unitari offerti sono comprensivi dei servizi connessi alla fornitura anche di quelli migliorativi se dichiarati in sede di offerta tecnica;
- non saranno ammesse offerte pari a 0 (zero).

Deve essere inoltre indicato:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- tempi di consegna;

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è firmata digitalmente.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

## **18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

### **SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il RUP procederà a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art.76 comma 2bis del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà in una o più sedute riservate all'esame ed alla valutazione delle offerte economiche.

Ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, il RUP procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

In considerazione della percentuale di manodopera stimata pari al 70% del prezzo complessivo posto a base di gara, l'ASL Roma I si riserva di valutare la congruità dell'offerta del concorrente risultato aggiudicatario, che, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

## **20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara con i successivi adempimenti.

La verifica in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, del D. Lgs 50/2016, secondo quanto disposto dall'art. 36 comma 6-bis del predetto codice viene attivata dal Responsabile dell'ammissione su un campione significativo di operatori economici.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del codice. il contratto sarà stipulato "in modalità elettronica, mediante scrittura privata".

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.**

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del codice.



## **21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.4.2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara. Si rimanda a quanto previsto nell'Allegato Privacy.

## **23. PENALI**

La ASL Roma I potrà applicare le penali in caso di inadempimento del fornitore come riportato sul Capitolato Tecnico.





## CAPITOLATO TECNICO

**PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, TRAMITE RICORSO AL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMBULANZE IN STAND BY OCCORRENTE ALLA ASL ROMA I**

- Art.1: Oggetto del servizio
- Art.2: Avvio del Servizio
- Art.3: Modalità di esecuzione del servizio
- Art.4: Automezzi
- Art.5: Personale
- Art.6: Controlli, Contestazioni e Penali
- Art.7: Risoluzione del contratto
- Art.8: Assicurazione
- Art.9: Garanzie di esecuzione del contratto
- Art.10: Prezzo
- Art.11: Fatturazione e rendicontazione del servizio
- Art.12: Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art.13: Adempimenti legge anticorruzione
- Art.14: Subappalto
- Art.15: Divieto di Cessione del credito e del contratto

## **ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di n. 2 ambulanze in stand by da stazionare presso le postazioni per la profilassi vaccinale Covid 19 e precisamente:

- Stand by di n. 1 mezzo di tipologia MSB presso il presidio per la profilassi vaccinale "Santa Maria della Pietà- Roma, provvisto di n. 1 autista professionale a bordo per 7 giorni su 7 dalle 08:00-19:00;
- Stand by di n. 1 mezzo di tipologia MSB presso il presidio per la profilassi vaccinale "Auditorium Parco della musica- Roma, provvisto di n. 1 autista professionale a bordo per 7 giorni su 7 dalle 08:00-19:00;

Il servizio prevede, in caso di necessità, il trasporto dei pazienti e del personale sanitario della ASL verso il Presidio Ospedaliero San Filippo Neri e rientro in postazione.

Il servizio richiesto deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) offrire un servizio adeguato alle esigenze clinico assistenziali del paziente;
- b) essere flessibile ma al contempo puntuale in relazione agli standard prefissati;
- c) essere dotato di un sistema informativo adeguato e accessibile al committente al fine di consentire allo stesso una rapida valutazione tra ordine e servizio reso e monitoraggio dei fabbisogni.
- d) utilizzare personale adeguatamente formato e nel rispetto dei requisiti richiesti dalla disciplina nazionale e regionale;
- e) essere dotato di mezzi conformi alla normativa vigente - Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 553 del 17/12/1987 e Legge Regionale n.49 del 17/07/1989.

## **ART. 2 - AVVIO DEL SERVIZIO**

L'impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, sottoscritto congiuntamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto e l'impresa aggiudicataria.

## **ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere effettuato tutti i giorni feriali e festivi secondo le indicazioni, i tempi e le modalità espresse dalla Asl Roma I e verrà svolto per mezzo di:

- MSB o Mezzi di Soccorso di Base: Autoambulanza attrezzata essenzialmente per servizio in stand by, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza. L'equipaggio deve essere composto solo da un autista con funzioni anche di barelliere. Il personale sanitario sarà di pertinenza della ASL.

## **ART. 4 - AUTOMEZZI**

Gli automezzi utilizzati per il trasporto infermi dovranno essere conformi al Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 553 del 17 dicembre 1987 e alla Legge Regionale 17 Luglio 1989, n. 49 che disciplina il servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 1° agosto 1989, n. 21 S.O. n. 1. Le autoambulanze dovranno essere di proprietà o a noleggio, leasing o altro contratto che ne assicuri l'effettiva e continua disponibilità dell'appaltatore al momento dell'inizio del servizio, fornite di tutte le licenze, autorizzazioni ed omologazioni disposte dalla vigente normativa di riferimento, della quali la ditta dovrà rendere esplicita menzione, provvedendo altresì a produrre le relative certificazioni a semplice richiesta della Stazione appaltante. Dovranno essere dotate ed attrezzate come da normativa vigente, essere in perfette condizioni, con particolare riferimento all'impianto elettrico, alle parti meccaniche ed alla carrozzeria. Gli pneumatici non dovranno superare mai i 3/4 del consumo del battistrada.

Le barelle devono essere dotate di materassino lavabile e disinfettabile e di biancheria adeguata (monouso).

L'abitacolo deve essere dotato di sistema di aria condizionata per adeguato comfort del personale di assistenza e dei pazienti.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad attivare un sistema di autocontrollo quotidiano per verificare la completezza e la perfetta efficienza delle attrezzature, individuando un Responsabile del procedimento tra i dipendenti della Ditta

che dovrà rispondere di ogni inadempienza in materia, segnalando ogni non conformità al Responsabile della Ditta stessa, prima dell'avvio del mezzo all'attività quotidiana, con contestuale ripristino di quanto necessario o sostituzione del mezzo.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre verificare la perfetta efficienza del mezzo (motore, gomme, freni etc.) rilasciando la relativa attestazione a garanzia della sicurezza del mezzo per i pazienti e gli operatori trasportati.

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, in caso di guasto dei mezzi, di sostituire immediatamente l'automezzo in riparazione con altro mezzo avente le medesime caratteristiche di quello stabilmente utilizzato.

Al Direttore dell'esecuzione dell'appalto e ai singoli referenti dovranno essere forniti:

- elenco autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 nominativo e numerico comprensivo dell'indicazione del personale dipendente che viene utilizzato per l'esecuzione del servizio, compresa la documentazione attestante il possesso di idoneo documento di guida per gli autisti. L'elenco verrà aggiornato e nuovamente inviato ai suddetti responsabili ASL in caso di intercorsi cambiamenti che dovranno comunque essere preventivamente comunicati;
- elenco autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 ed il numero degli automezzi a disposizione con l'indicazione della marca, del tipo, dello stato d'uso, della capienza degli stessi e la descrizione della dotazione interna, degli adattamenti effettuati sugli automezzi e della relativa avvenuta omologazione, con l'obbligo di eventuali aggiornamenti;
- copia del libretto di circolazione dei mezzi messi a disposizione per le esigenze del servizio. La stessa Asl si riserva la facoltà di richiedere l'esclusione e/o la sostituzione degli automezzi non rispondenti alle esigenze aziendali. Per l'effetto di tale facoltà, la ditta dovrà procedere al reintegro immediato del mezzo o alla sua sostituzione;

#### **ART. 5 PERSONALE**

Il personale utilizzato dalla ditta appaltatrice per la gestione del servizio dovrà seguire le indicazioni impartite dalla ASL Roma I per quanto attiene le procedure del servizio.

La ditta appaltatrice si impegna a garantire lo stesso tipo di formazione per ogni addetto della ditta stessa, a garantire il puntuale rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutte quelle poste a tutela del lavoratore, il quale dovrà essere dotato di tutti i DPI necessari all'espletamento del servizio.

Sono a carico della ditta appaltatrice le imposte e tasse, nonché tutti i contributi di assicurazione sociale ed i premi per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro per il personale alle proprie dipendenze, intendendosi liberata da ogni responsabilità diretta o indiretta l'Amministrazione appaltante, anche per danni a persone e cose.

La ditta appaltatrice dovrà applicare nei confronti del proprio personale e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla data del contratto. L'ASL Roma I in caso di violazione dei contratti collettivi e delle norme sugli obblighi contributivi, previa comunicazione all'Impresa dell'eventuale inadempienza riscontrata, potrà sospendere l'emissione di mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a quando non verrà ufficialmente saldato il debito verso i lavoratori. Per tale sospensione l'Impresa non potrà opporre eccezione alcuna né avanzare pretese di risarcimento danno.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'ASL Roma I ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Impresa aggiudicataria.

#### **Obblighi previdenziali ed Assicurativi ed in materia di Lavoro**

L'Impresa è tenuta all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

L'Impresa è comunque obbligata a:

- Ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli di igiene e sicurezza, nonché quelli di previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

– non impiegare personale non direttamente assunto.

## ART. 6 CONTROLLI, CONTESTAZIONI E PENALI

L'Impresa aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, della perfetta riuscita del servizio e dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti.

L'ASL Roma I individuerà all'interno della propria struttura un Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), oltre ad eventuali assistenti, cui è attribuita la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, e con le modalità che riterrà opportune, **controlli** atti a verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Impresa alle prescrizioni del presente Capitolato ed alle normative vigenti. I controlli possono essere effettuati mediante ispezioni, richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro mezzo e modalità utili. L'Impresa deve fornire la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile. I controlli saranno effettuati sempre in contraddittorio e quindi con la presenza del referente dell'Impresa o, in sua assenza, di un operatore in servizio. Le segnalazioni di disservizio, trasmesse dagli Uffici della ASL Roma I al Direttore dell'Esecuzione del contratto, se direttamente comprovanti il disservizio (esemplificativamente e non esaustivamente: ritardi nell'esecuzione, assenza del personale addetto), si considerano quali controlli effettuati con esito negativo rispetto all'adempimento delle disposizioni contrattuali. Al termine del controllo verrà stilato un verbale copia del quale verrà rilasciata all'operatore presente al termine della verifica. Il referente dell'Impresa, deve adottare immediatamente o entro la tempistica definita i provvedimenti richiesti a seguito della rilevazione di eventuali non conformità del servizio.

La violazione degli obblighi contrattuali e degli interventi operativi, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo espliciti, determinerà l'applicazione di **penali**. La tabella che segue considera e quantifica l'importo delle penalità applicabili in conseguenza al riscontro d'inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste.

**Tabella delle Penalità**

<b>Tipo di inadempienza</b>	<b>Penale</b>	<b>Numero di inadempienze soggette a raddoppio della penale</b>	<b>Massimo di inadempienze consentite</b>
Ritardato avvio del servizio rispetto alla data di avvio concordata	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo		
Non disponibilità anche di un'ambulanza per un tempo superiore a 60'	€ 150,00 per ogni evento	Superiore a 10 eventi	20 eventi
Inadempienze sulla regolare tenuta degli automezzi di trasporto e ritardi nell'applicazione del piano di manutenzione degli automezzi e nei programmi di sanificazione	€ 100,00 per ogni contestazione	Superiore a 3 eventi	5 eventi

Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall'ASL Roma I per cause di forza maggiore non imputabili all'Impresa. L'eventuale reiterazione delle inadempienze darà luogo all'applicazione di una penalità di importo raddoppiato, secondo le modalità indicate nella "Tabella delle penalità" sopra indicata. Il superamento di anche uno solo dei massimali indicati nella suddetta tabella alla voce "Massimo di inadempienze consentite" è da considerarsi inadempienza contrattuale, e pertanto comporterà la risoluzione del contratto e l'esecuzione in danno. In caso di interruzione del servizio la ASL Roma I, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il Contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile) e potrà assegnare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Fatta eccezione per le inadempienze per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l'Impresa abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL Roma I in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, **contesta**, in forma scritta per mezzo pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a 5 giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento del RUP, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dall'Impresa nonché delle ragioni per cui la ASL Roma I ritiene di disattenderle.

Nel caso di mancata o ritardata esecuzione, le penali saranno applicate con semplice comunicazione scritta del RUP, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, sul corrispettivo delle fatture da liquidare o sul deposito cauzionale.

#### **ART. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso in cui l'Impresa non adempia in tutto o in parte agli obblighi illustrati nel presente capitolato e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell'ASL Roma I risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

La ASL Roma I si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- c) mancata stipulazione di polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al presente capitolato;
- d) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- e) grave inadempimento contrattuale;
- f) inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore alle misure riportate nella tabella delle penalità;
- g) fallimento dell'Impresa;
- h) subappalto non espressamente autorizzato;
- i) cessione totale o parziale del contratto;
- j) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; qualora l'ammontare delle penali applicate all'appaltatore abbia superato il 10% del valore del contratto.
- k) mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136 del 13/08/2010 e s.m. e i., in particolare all'art. 3, a pena di nullità assoluta del relativo contratto di fornitura e con l'eventuale applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 di detta legge.
- l) mancata stipula delle polizze assicurative;
- m) intervenuta Convenzione Consip e/o gara centralizzata da parte della Regione Lazio, avente identico oggetto del contratto.

In tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare, mediante pec, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. La medesima sarà tenuta in tal caso a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso. Nel caso in cui il contratto si risolva per una delle cause previste dal presente articolo, l'Impresa dovrà comunque garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro della nuova Impresa aggiudicataria dell'appalto.

Per tutta la durata del contratto sarà costantemente verificata la qualità del servizio che dovrà essere conforme a quanto richiesto nel presente capitolato e a quanto indicato nell'offerta della Impresa aggiudicataria. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta il risarcimento dei danni derivanti. In caso di risoluzione del contratto per colpa, l'Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per servizi analoghi per un biennio, decorrente dalla data di risoluzione del contratto.

#### **ART. 9 ASSICURAZIONE**

L'ASL Roma I è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovesse accadere a terzi od al personale dell'Impresa nell'esecuzione del contratto o a cause ad esso connesse, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso o compensato nel corrispettivo del contratto sottoscritto.

L'Impresa risponde pienamente per danni a persone e cose che dovessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili direttamente od indirettamente ad essa od ai suoi dipendenti.

L'Impresa del servizio di cui trattasi, dovrà comprovare di essere in possesso di garanzia a copertura del rischio di responsabilità civile per danno a terzi causato da negligenza e/o errori professionali dei propri dipendenti.

#### **ART. 9 GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo aggiudicato, IVA esclusa riferito all'intero periodo di appalto e versata a garanzia del servizio, deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni

dalla semplice richiesta scritta della ASL. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva si intende, pertanto, costituita garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall'esecuzione del servizio, nonché del rimborso delle somme pagate in più dall'ASL Roma I per conto della ditta inadempiente, salvo l'esperimento di ogni altra azione per i maggiori danni, nel caso che l'ASL Roma I lo ritenga necessario a tutela dei propri interessi.

L'Impresa è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta dell'ASL Roma I a integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ASL Roma I che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

#### **ART. 10 PREZZO**

Il prezzo formulato in sede di aggiudicazione s'intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, malgrado le eventuali variazioni che potessero comunque verificarsi durante il suo corso.

I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese ed oneri accessori e necessari per effettuare il servizio in conformità a quanto prescritto dal presente Capitolato, inclusi gli oneri di natura fiscale, esclusa l'I.V.A. che sarà indicata in fattura a norma di Legge.

#### **ART. 11 FATTURAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO**

Al termine di ciascun mese solare, l'Impresa dovrà presentare alla ASL Roma I Borgo S. Spirito n.3 -00193- Roma la fattura relativa al servizio di che trattasi, redatta in base al canone contrattuale. Le fatture saranno rimesse all'UOC Contabilità e Bilancio dalla UOC Logistica e Patrimonio, previa verifica del regolare svolgimento del servizio da parte del direttore dell'esecuzione del Contratto, che ne dispone la liquidazione del relativo importo. In sede di liquidazione del canone saranno detratte, previa comunicazione, le eventuali penali applicate. In caso di fatture irregolari, il pagamento sarà sospeso dalla data di contestazione dell'ASL Roma I.

#### **ART. 12 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 c. 8 della Legge 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", l'Impresa aggiudicataria si obbliga ad assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto. L'Aggiudicataria, in caso di subappalto, si impegna dare immediata comunicazione all'ASL Roma I ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di appartenenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi della citata normativa, l'Impresa dovrà comunicare a all'ASL Roma I gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi alle forniture pubbliche di servizi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, le fatture che verranno emesse per l'espletamento del servizio dovranno riportare il seguente numero di CIG della gara (lotto).

#### **ART. 13 ADEMPIMENTI LEGGE ANTICORRUZIONE**

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

#### **ART. 14 SUBAPPALTO**

È ammesso il subappalto ai sensi ed in conformità a quanto previsto all'articolo 105, D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che qualora l'Impresa aggiudicataria non si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile di quanto subappaltato. Fatto salvo il disposto di cui all'art. 105, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, l'ASL Roma I non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere all'ASL Roma I, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

#### **ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO**

È esclusa la cessione del credito, derivante dal presente contratto, in assenza di specifica autorizzazione da parte dell'ASL Roma I. È vietata la cessione del contratto. L'Impresa è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

**PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, TRAMITE RICORSO AL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMBULANZE IN STAND BY OCCORRENTE ALLA ASL ROMA I**

**ALLEGATO  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**



Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_,  
Prov. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità  
di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della \_\_\_\_\_,  
con sede in \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
CAP \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e partita IVA n. \_\_\_\_\_,  
presso cui elegge domicilio, di seguito denominata "Impresa",

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
- ai fini della partecipazione alla procedura negoziata finalizzata all'acquisizione della procedura negoziata per la fornitura del servizio di stand by ambulanze occorrenti alla ASL Roma I;

### DICHIARA

che l'Impresa partecipa alla gara in qualità di:

- impresa singola
- consorzio stabile
- consorzio tra imprese artigiane
- consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
- GEIE
- Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d'impresa di concorrenti costituito da (compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)
- mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d'impresa costituito da (compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)
  - (capogruppo) \_\_\_\_\_
  - (mandante) \_\_\_\_\_
  - (mandante) \_\_\_\_\_
  - (mandante) \_\_\_\_\_

per i seguenti Lotti n. \_\_\_/;

e altresì,

### DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- 1) che l'Impresa non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016, nonché di fornire a tale proposito i seguenti chiarimenti:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_;

2) di:

indicare nell'**allegato A** alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs 50/2016, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017,

ovvero

indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

\_\_\_\_\_;

3) di essere iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_, tenuto dalla C.C.I.A.A di \_\_\_\_\_;

4) che l'Impresa, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D. Lgs 81/2008;

5) Che l'impresa non si trova nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, conferito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico;

6) EVENTUALI REQUISITI TECNICI O ECONOMICI O POSSESSO DI CERTIFICAZIONI DI QUALITA' non previsti;

7) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

8) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

9) di accettare il patto d'integrità allegato alla documentazione di gara;

- 10) *[in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia]:*  
che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 11) non prevista la presa visione dei luoghi;
- 12) di:
- autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ovvero
  - non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica, nelle parti e secondo le motivazioni riportate in apposita dichiarazione denominata "segreti tecnici e commerciali" allegata all'offerta tecnica.
- 13) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del medesimo regolamento;
- 14) *[in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare \_\_\_\_\_, rilasciati dal Tribunale di \_\_\_\_\_, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- 15) *[In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]*
- che l'R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo; ovvero
  - che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.
- 16) *[in caso di Rete d'Impresa]*

- che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero

- che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante
  - contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica

ovvero

- contratto redatto in altra forma [*indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete*] \_\_\_\_\_ e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, come si evince dall'**allegato** documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero [*nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete*]

- che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:
  - già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con **allegato** il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, con **allegato** mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
  - costituendo e che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell'atto pubblico o della



scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005) e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

17) [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi] che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:

Impresa \_\_\_\_\_ Servizi \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_

18) [in caso Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e di rete di imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica!] che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

19) L'impresa:

fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione concernenti capacità economico finanziaria e capacità tecniche e professionali, come di seguito individuati:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

e relativamente ai seguenti requisiti oggetto di avalimento:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**allegando** alla presente, per ciascuna impresa ausiliaria, una Domanda di partecipazione distinta, dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 89, commi 1 e 7, d.lgs. 50/2016 e copia del contratto di avalimento, sottoscritta dai soggetti interessati;

ovvero

non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione concernenti capacità economico finanziaria e capacità tecniche e professionali;

\_\_\_\_\_

I Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.

20) L'impresa:

- intende subappaltare parte del contratto a terzi, in relazione alle seguenti prestazioni e quote, espresse in percentuale, sull'importo contrattuale:

\_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_

ovvero

- Non intende subappaltare parte del contratto a terzi:

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

*Il Documento deve essere firmato digitalmente*



## ALLEGATO B

**Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.**

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di \_\_\_\_\_, città \_\_\_\_\_,  
Prov. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_,  
e-mail \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di \_\_\_\_\_, Ufficio \_\_\_\_\_, con  
sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
CAP \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_,  
e-mail \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

*Il Documento deve essere firmato digitalmente*

**PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 36,  
COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, TRAMITE RICORSO AL MEPA, PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMBULANZE IN STAND BY OCCORRENTE  
ALLA ASL ROMA I**

**SCHEMA OFFERTA ECONOMICA**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

(cognome e nome)

nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_

(luogo) (prov.) (data)

residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_

(luogo) (prov.) (indirizzo)

in nome del concorrente \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),

Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ , CAP \_\_\_\_\_, Tel \_\_\_\_\_,

(luogo) (prov.) (indirizzo)

Fax \_\_\_\_\_ , e-mail \_\_\_\_\_ , Codice

Fiscale \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_

nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

Titolare o Legale rappresentante

Procuratore speciale / generale

#### DICHIARA

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 240 giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte e di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e in tutti i suoi allegati e nei documenti ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna.
- che in caso di indicazione dell'offerta recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ambulanze in stand by

- che in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno ritenuti validi i prezzi unitari indicati in lettere;
- che allega alla presente dichiarazione la scheda di seguito richiesta, debitamente compilata;
- che l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l'esecuzione dell'appalto è pari ad € \_\_\_\_\_, \_\_ = ( \_\_\_\_\_ / \_\_)
- che il costo della manodopera è pari ad € \_\_\_\_\_, \_\_ = ( \_\_\_\_\_ / \_\_), conforme alle disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e congruo rispetto all'entità dei servizi oggetto di gara;
- che il prezzo offerto è onnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



### SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Tipologia mezzo		Servizio di stazionamento	Orario	Quantità mezzi (Q)	Canone Mensile (1 mezzo) Iva escl. € (C)	Durata mesi (D)	Canone Totale Iva escl. € (QxCxD)
* Ambulanza tipo MSB	Con autista	Stazionamento presso HUB vaccinazioni "Santa Maria della Pietà" e "Auditorium Parco della musica" con eventuale trasporto pazienti verso ospedale San Filippo Neri e rientro	8-19	2		4	
<b>Totale Servizio di Stand by</b>							

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_





SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
ROMA 1



REGIONE  
LAZIO

**PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, TRAMITE RICORSO AL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMBULANZE IN STAND BY OCCORRENTE ALLA ASL ROMA I**

**ALLEGATO  
INFORMATIVA PRIVACY**

I dati personali saranno trattati per le finalità connesse all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di realizzare tale fine. Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, come ad es. il controllo sulle dichiarazioni sostitutive (art. 71 D.P.R. n. 445/2000) o altri controlli e verifiche imposte dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### Modalità e logica del trattamento

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati

#### Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, Via Borgo Santo Spirito 3, 00193- Roma

#### Diritti

In relazione al trattamento dei dati, ci si potrà rivolgere alla suddetta Azienda per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati

#### Nomina del responsabile del trattamento

L'aggiudicazione può comportare il trattamento di dati personali rispetto al quale l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 è Titolare del Trattamento. Se l'aggiudicazione comporta trattamento di dati personali (es. di utenti, pazienti, dipendenti), i rapporti tra Titolare del trattamento e l'aggiudicatario verranno regolati ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, pertanto, l'aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Nel caso in cui sia ammesso il subappalto, in tale evenienza si applicano altresì le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del suddetto articolo 28

**ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

(ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016)

**TRA**

Il titolare del trattamento che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 7), 24 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (citato, in seguito, come "GDPR"), è l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (C.F. e P.I. 13664791004), in persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale Dott. Angelo Tanese, domiciliato per la sua carica presso la Sede Legale sita in Borgo S. Spirito, 3 - 00193 Roma;

**E**

il responsabile del trattamento che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 8), 28 del GDPR, è da individuarsi nel Fornitore..... in quanto tenuto ad effettuare operazioni di trattamento necessarie all'esecuzione .....- Delibera di riferimento n. ....

Il presente Accordo ha lo scopo di regolamentare, alle condizioni indicate negli articoli del presente atto, i rapporti tra il titolare del trattamento (in breve, di seguito, anche "Titolare") e il suddetto Fornitore (citato, di seguito, anche, come "responsabile del trattamento" e, in breve, "RdT" e, altresì, "Fornitore").

**Art. 1***Designazione del responsabile del trattamento*

1. L'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, nella qualità di titolare del trattamento, designa, con la sottoscrizione del presente atto, il Fornitore quale responsabile del trattamento.
2. Il Titolare, con la sottoscrizione del presente atto, conferisce al responsabile del trattamento le seguenti autorizzazioni generali:
  - a) ad effettuare operazioni di trattamento (sui dati personali - e, se necessari alla finalità principale del trattamento, anche particolari - di cui entra in possesso o ai quali ha comunque accesso) necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento e/o comunque funzionali all'esecuzione dell'attività/servizio (finalità principale del trattamento) dedotte nel vigente rapporto contrattuale, con modalità che permettano di identificare, solo in caso di necessità, gli interessati;
  - b) a far ricorso, nel caso in cui sia ammesso il subappalto dagli atti negoziali di riferimento, ad altri responsabili del trattamento (anche se situati all'estero) ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, secondo periodo, del GDPR.

**Art. 2***Accettazione della designazione da parte del Fornitore*

1. Il Fornitore - nella persona del suo legale rappresentante e/o di persona delegata alla sottoscrizione del presente Accordo che, a tal fine, dichiara, assumendosene la responsabilità a tutti gli effetti di legge, di averne ricevuto potere - nel confermare la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che derivano dal GDPR e dalla normativa italiana sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e dal presente Accordo, dichiara di accettare la designazione a responsabile del trattamento di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente Accordo e, ai sensi agli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 8), 28 del GDPR, si impegna a procedere al trattamento dei dati personali e, se necessari, particolari (entrambi, di seguito citati, come "dati"):
  - a) nei limiti delle autorizzazioni generali di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Accordo;
  - b) per esclusivo conto del Titolare, attenendosi alle istruzioni ricevute dal medesimo Titolare attraverso il presente Accordo o a quelle ulteriori che saranno successivamente impartite;

- c) in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tale principale finalità o, se imposte dalla vigente legislazione o autorizzate dal Titolare, per altre finalità correlate con la finalità principale;
  - d) conservando, nei confronti del Titolare, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi anche di altro Responsabile del trattamento (di seguito, anche, sub-responsabile) di cui, nel caso in cui sia ammesso il subappalto, si avvalga per effettuare il trattamento.
2. Il responsabile del trattamento dichiara di essere consapevole che:
- ulteriore trattamento dei dati non effettuato per conto del Titolare rileva ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1, punto 7), 24 del GDPR e, in tal caso, agirà quale autonomo titolare del trattamento assumendosene l'intera responsabilità nei confronti degli interessati, dell'Autorità di controllo, fatta salva comunque la previsione di cui all'art. 7 del presente Accordo;
  - nell'evenienza indicata nell'art. 1, comma 2, lett. b) del presente Accordo, deve osservare quanto stabilito nell'art. 28, paragrafo 4, del GDPR e, nel caso altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

#### Art. 3

#### *Istruzioni sul trattamento dei dati*

1. Il responsabile del trattamento, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna ad osservare le istruzioni documentate fornite dal Titolare.
2. Il responsabile del trattamento considera istruzioni documentate le pattuizioni previste dal rapporto contrattuale in essere, dagli eventuali suoi allegati o atti correlati ai quali le relative parti hanno fatto espresso rinvio nonché ogni altra eventuale comunicazione scritta del Titolare concernente le modalità di trattamento dei dati da parte del responsabile del trattamento e, soprattutto, le seguenti:
  - a) informare il Titolare qualora ritenga che un'istruzione impartitagli da quest'ultimo violi il GDPR o altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati;
  - b) trattare i dati nel pieno rispetto del GDPR e di ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati;
  - c) adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto, se necessari a conformare il trattamento o ad elevarne la relativa sicurezza, anche dei provvedimenti, tempo per tempo, emanati dall'Autorità di Controllo, consultabili sul portale internet istituzionale di questa ultima (<https://www.garanteprivacy.it>) e che comunque, possono essere forniti, previa richiesta, dal responsabile della protezione dei dati di questa Azienda Sanitaria (tel. 0633062792; [dpo@aslroma1.it](mailto:dpo@aslroma1.it));
  - d) rispettare, in ogni caso, la dignità degli interessati, osservando sia principi del trattamento di cui all'art. 5 del GDPR sia adottando ogni necessaria cautela e accorgimento riferibile al contesto del trattamento, tra cui, se applicabili, si indicano, esemplificativamente, le cautele e gli accorgimenti disposti dal Garante per la protezione dei dati personali: per i luoghi di cura, il provvedimento del 9 novembre 2005 (doc. web n. 1191411); per la consegna presidi sanitari al domicilio dell'interessato, il provvedimento 21 novembre 2013 (doc. web n. 2803050);
  - e) compiere le sole operazioni di trattamento funzionali, nei limiti di stretta pertinenza e non eccedenza, all'esecuzione dell'attività/servizio (finalità principale del trattamento), con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità e, in tal ultimo caso, con modalità e adozione di accorgimenti e misure tecniche e organizzative tali da assicurare che il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche garantito dal GDPR non venga mai compromesso, anche al fine di evitare che il trattamento possa arrecare danno agli interessati;
  - f) utilizzare i dati per finalità strettamente correlate alla finalità principale del trattamento se imposte dalla normativa vigente o, diversamente, se autorizzate dal Titolare;
  - g) non utilizzare i dati per altre finalità (es. ricerca scientifica, marketing, ecc.);
  - h) fornire assistenza al Titolare, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, come (esemplificativamente):
    - tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del trattamento, anche relativamente alla sicurezza, al GDPR e il rispetto degli obblighi stabiliti dal relativo articolo 28 e dal presente Accordo;
    - tutte le informazioni necessarie a fornire adeguato riscontro degli interessati o ad adempiere ad obblighi stabiliti dalla normativa vigente nei confronti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali);

- i) mantenere la riservatezza dei dati ovvero non renderli pubblici, diffonderli o divulgarli, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale/convenzionale di riferimento, come, parimenti, mantenere la riservatezza sulle misure intraprese per proteggerli;
- j) designare le persone autorizzate al trattamento e garantire che tali persone siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- k) individuare, ove necessario, i soggetti da nominare quali Amministratori di sistema e, in tal caso, garantire e rispettare quanto stabilito nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (pubblicato in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009 (pubblicato in G.U. n. 149 del 30 giugno 2009);
- l) far osservare alle persone autorizzate le istruzioni sul corretto trattamento o, se del caso, chiederne ulteriori al Titolare nonché vigilare sulla correttezza delle operazioni di trattamento;
- m) gestire, nel caso in cui sia previsto dall'atto di affidamento del servizio e/o da eventuali susseguenti connessi accordi, le credenziali informatiche del personale autorizzato dal titolare, i cui nominativi, con descrizione dei connessi profili di autorizzazione (ambito di trattamento consentito e relative operazione da abilitare), verranno comunicati al responsabile del trattamento da Responsabili/Direttori di Unità Operative che compongono la struttura organizzativa dello stesso Titolare;
- n) fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali (contenente gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e quelli del Titolare), salvo che al riguardo non debba provvedervi direttamente il Titolare;
- o) acquisire dagli interessati la debita autorizzazione (consenso) al trattamento (salvo che al riguardo non debba provvedervi direttamente il Titolare), impegnandosi altresì, a non acquisire ulteriori consensi non necessari al trattamento e che possono avere effetti pregiudizievoli all'eventuale fruizione di servizi che il Titolare, tramite il responsabile del trattamento, deve fornire agli stessi interessati;
- p) tenere e aggiornare il registro delle attività di trattamento, salvo quanto stabilito dall'art. 30, paragrafo 5, del GDPR Ue 2016/679 e, in tal caso, dandone adeguata motivazione al Titolare;
- q) comunicare prontamente al Titolare ogni notizia rilevante che possa incidere sul trattamento dei dati personali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione, fallimento, fusione, accorpamento societario, ricorso ad altri subfornitori (di seguito, sub-responsabili del trattamento) e, senza ingiustificato ritardo, comunicare qualsivoglia violazione di dati personali e, in tal caso, le misure adottate per limitare e/o evitare effetti pregiudizievoli nei confronti degli interessati, fornendo ogni collaborazione al Titolare;
- r) non comunicare i dati, oggetto del trattamento, a terzi (salvo che tale operazione non sia consentita da disposizione di legge o dal titolare del trattamento) né cedergli, in alcun modo, i dati;
- s) designare, nel caso in cui sia ammesso il subappalto dagli atti negoziali di riferimento, i subfornitori (anche se situati all'estero) quali altri responsabili del trattamento (sub-responsabili) e far assumere agli stessi, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali imposti, tramite il presente Accordo, al responsabile del trattamento (Fornitore);
- t) informare il Titolare di aver fatto ricorso a sub-responsabili del trattamento, anche se situati all'estero, conformemente a quanto previsto dall'art. 28, paragrafo 2, secondo periodo, del GDPR.

#### Art. 4

##### *Eventuale trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali*

1. Il trasferimento di dati extra UE è ammesso se la Commissione Europea ha stabilito che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo o verso organizzazione internazionale (ONU, Unesco, ecc.) garantiscono un livello di protezione adeguato.
2. Il trasferimento di dati extra UE è, altresì, ammesso se il responsabile del trattamento è in grado di fornire garanzie adeguate, ovvero sia in grado di comprovare la validità di uno degli strumenti previsti dall'art. 46 del GDPR (es. clausole standard approvate dalla Commissione Europea - cd. standard contract clauses; le norme vincolanti di impresa o Binding Corporate Rules; i codici di condotta; i meccanismi di certificazione) e garantire che gli Interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi ai sensi del GDPR e, per ottenere tale risultato, implementare, se del caso, misure aggiuntive tecniche (crittografia, separazione del trattamento, pseudonimizzazione) e organizzative (politica interna, trasparenza, procedure) che dovranno essere documentate e giustificate. Nel caso in cui l'adozione di tali misure non si riveli sufficiente a ridurre i rischi derivanti dal trasferimento il medesimo non dovrà essere effettuato o, se già attuato, dovrà sospendersi.

Art. 5  
*Diritti del Titolare*

1. Il Titolare ha diritto:
  - a. al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi, stabiliti dal GDPR, gravanti sul RdT e dal presente Accordo;
  - b. al puntuale ed esatto adempimento delle legittime istruzioni contenute nel presente Accordo e nelle istruzioni successivamente impartite;
  - c. di reclamare la parte del risarcimento corrispondente alla parte di responsabilità imputabile al RdT e agli eventuali sub-responsabili del trattamento cui, nei casi consentiti, abbia fatto ricorso per effettuare operazioni di trattamento, anche all'estero;
  - d. all'immediata restituzione dei dati personali alla conclusione dell'attività di cui al vigente rapporto contrattuale oppure, a richiesta, alla loro integrale cancellazione e, in entrambi i casi, al rilascio contestuale di attestazione scritta che presso lo stesso RdT non ne esiste alcuna copia. In caso di richiesta scritta del Titolare, il RdT è tenuto ad indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione. Con riferimento all'obbligo di restituzione dei dati, il RdT si obbliga ad utilizzare formati standard ed interfacce che facilitino l'interoperabilità e la portabilità dei dati.

Art. 6  
*Istanze degli interessati*

1. Qualora il responsabile del trattamento riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all'esercizio dei loro diritti, esso dovrà:
  - darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare a mezzo posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
  - coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;
  - assistere e supportare il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli Interessati (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Fornitore).

Art. 7  
*Manleva e responsabilità per violazione di dati personali*

1. Il Responsabile del trattamento, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente atto relativamente alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile del trattamento dei dati dal GDPR, si impegna a mantenere indenne il Titolare da ogni danno, costo od onere di qualsiasi genere e natura, nonché da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei confronti del Titolare da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità. Ciò vale anche nei casi di eventuale illiceità o illegittimità delle operazioni di trattamento di dati personali che siano imputabili a fatto, comportamento o omissione da parte di suoi dipendenti e/o collaboratori o di eventuali suoi sub-responsabili.
2. Il Titolare dà atto che il Responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile, come descritto all'art. 82.3 GDPR.
3. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del GDPR, se il responsabile del trattamento viola il RGPD o il presente Accordo, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato autonomo titolare del trattamento.

Art. 8  
*Durata*

1. La designazione e le relative autorizzazioni al trattamento dei dati, per conto del Titolare, hanno efficacia limitata al solo ed esclusivo periodo intercorrente tra la data di stipulazione del presente Accordo e la conclusione dell'attività di cui al vigente rapporto contrattuale, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere in base ad una specifica disposizione nazionale o dell'Unione europea.



2. Qualora l'attività/servizio dedotto nel rapporto contrattuale non venga più fornita o cessi, per qualsiasi motivo, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche, e l'autorizzazione al trattamento dei dati si intende cessata.

Art. 9

*Rinunce*

1. Resta inteso che il presente Accordo non comporta alcun diritto per il responsabile del trattamento a uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù delle relazioni contrattuali con il Titolare o con sub-responsabili del trattamento.

Art. 10

*Rinvio*

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Accordo si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.
2. Sono vevoli le definizioni ed i principi del trattamento di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 5 del GDPR.
3. Il Titolare si riserva in ogni caso la facoltà di rivedere le condizioni del presente Accordo laddove la normativa subisse una significativa riforma, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del trattamento.

Luogo e data .....

Il responsabile del trattamento

Il titolare del trattamento  
Azienda Sanitaria Locale Roma 1  
Il Legale Rappresentante  
Il Direttore Generale  
Dr. Angelo Tanese



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
ROMA 1



REGIONE  
LAZIO

**PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, TRAMITE RICORSO AL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMBULANZE IN STAND BY OCCORRENTE ALLA ASL ROMA I**

**ALLEGATO  
PATTO DI INTEGRITÀ**

Questo documento costituisce parte integrante del bando.

---

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I e le imprese concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anti-corrruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto.

Il personale e i collaboratori dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I e delle Imprese concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Fornitore in particolare dichiara:

- di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- di impegnarsi, qualora partecipi alla procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ad indicare all'Azienda Sanitaria Locale Roma I quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente l'offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla gara e nella formulazione dell'offerta;
- di impegnarsi a segnalare all'Azienda Sanitaria Locale Roma I a qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il Fornitore prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorrruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Azienda Sanitaria Locale Roma I, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di gara e escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno;
- risoluzione del Contratto fatto salvo il risarcimento per maggior danno.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

